

Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile

ISSN 2281-8693 Pubblicazione del 6.3.2020 La Nuova Procedura Civile, 2, 2020 Vice direttore: **Stefano AMORE**

Centro Studi



Edizioni

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) – Tiziana CARADONIO (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) Cosino FERRI (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Triburale) - Andrea GIORDANO (Avvocato dello Stato) – Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processivale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA** MUSSO (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) – Antoniola STILO (Magistrato, Presidente di sezione) – Antonio URICCHIO (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) -Antonio VALITUTTI (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Giudizi tra stesse parti e su medesimo rapporto giuridico, obbligazioni periodiche ed efficacia di giudicato

Va confermato il orincipio per cui qualora due giudizi tra le stesse parti facciano riferimento al medesimo rapporto giuridico ed uno di essi sia stato definito on sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto accertato e risolto, pur ove il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo e ciò riguarda anche i rapporti di durata.

'Va altresì confermato che, in ordine ai rapporti giuridici di durata e alle obbligazioni periodiche che ne costituiscono il contenuto, sui quali il giudice pronuncia con accertamento su una fattispecie attuale, ma con conseguenze destinate ad esplicarsi anche in futuro, l'autorità del giudicato impedisce il riesame e la deduzione di questioni tendenti ad una nuova decisione di quelle già risolte con provvedimento definitivo; pertanto, quest'ultimo produce effetti anche nel tempo successivo alla propria emanazione, con l'unico limite di fatti nuovi che modifichino il contenuto materiale del rapporto o il relativo regolamento pattizio.

NDR: in sensi conforme alla prima massima Cass. S.U. 16 giugno 2006, n. 13916, Cass. 4 dicembre 2006, n. 25681 e Cass. 22 aprile 2009, n. 9312; in senso conforme alla seconda massima Cass. 16 agosto 2004, n. 15931, Cass. n. 19426/2003, Cass. n. 16959/2003. Cass. n. 3230/2001, Cass. n. 15178/2000, Cass. n. 9548/1997.

Cassazione civile, sezione lavoro, ordinanza del 13.1.2020, n. 400

...omissis...

Ritenuto

La Corte d'appello di Napoli, con sentenza n. 235 del 2013, ha rigettato l'appello proposto da *omissis* nei confronti dell'INPS avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede di rigetto della domanda, proposta dal medesimo *omissis*, tesa alla rideterminazione (con consequenziale condanna al pagamento delle differenze) dell'indennità di mobilità, dal giugno al dicembre 2005, in quanto inferiore a quello dovuto dovendosi applicare il cd. massimale superiore ai sensi del D.L. n. 299 del 1994, in ragione della inclusione nella base di calcolo di talune voci retributive (rimborso medio per attività svolta fuori sede, premio di produzione mensile, indennità di guida, premio di risultato) e degli effetti del giudicato esterno formatosi su analoga domanda relativa al periodo precedente compreso tra gennaio e giugno 2005.

La sentenza impugnata, superato in quanto infondato il rilievo della tardività delle difese sollevate dall'Inps in primo grado ed in appello, ha ritenuto corretta la decisione del primo giudice che aveva valutato inidonea la produzione della sola busta paga del mese di novembre 2003 al fine di provare l'effettiva corresponsione degli emolumenti indicati nei tre mesi precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, ai sensi del D.L. n. 86 del 1988, art. 7, comma 2, richiamato dalla L. n. 223 del 1991, art. 7, comma 12) in via continuativa.

Inoltre, non potevano estendersi alla fattispecie in esame gli effetti derivanti dal passaggio in giudicato della sentenza n. 23745 del 2006, intercorsa tra le medesime parti ed avente ad oggetto la domanda di rideterminazione della medesima indennità di mobilità rapportata al massimale superiore nel periodo immediatamente precedente quello in esame e cioè da gennaio a maggio 2005, in quanto la sentenza predetta non aveva accertato la natura degli emolumenti oggetto di domanda, nè la disciplina del calcolo della retribuzione rilevante percepita dall'omissis al fine di verificare l'importo dovuto a titolo di indennità di mobilità e, dunque, non era idonea a precludere successivamente il medesimo accertamento tra le parti.

Avverso tale sentenza ricorre per cassazione *omissis* sulla base di tre motivi illustrati da memoria: 1) violazione ed errata applicazione dell'art. 324 c.p.c., vertendosi in ipotesi di rapporto di durata connotato da obbligazioni periodiche di pagamento in relazione ad un segmento del quale è già intervenuta pronuncia giudiziale, divenuta cosa giudicata formale che ha acclarato un punto essenziale della questione ovverosia l'accertamento di una retribuzione globale di fatto all'atto dell'entrata in mobilità superiore alla soglia di riferimento sancita dalla circolare Inps per l'anno 2004; 2) violazione ed errata applicazione dell'art. 2909 c.c. e dell'art. 3 Cost., anche alla luce dei circa 200 precedenti costituiti da sentenze passate in giudicato e conformi agli arresti della giurisprudenza di legittimità; 3) omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa il non assolto raggiungimento della prova contrattuale della abitualità/continuità della trasferta, posto che i presupposti contrattuali e la qualità di trasfertista del ricorrente non erano stati contestati dall'Inps per cui non sarebbe stata necessaria la ricerca di alcuna prova ulteriore;

resiste l'INPS con controricorso illustrato da memoria.

Considerato

Il primo motivo va accolto.

La Corte territoriale ha escluso l'efficacia di giudicato della sentenza n. 24745/2006, che, secondo quanto riferisce la stessa sentenza impugnata, aveva avuto ad oggetto l'accertamento del diritto all'indennità di mobilità rapportata al massimale superiore per il periodo gennaio - maggio 2005 (immediatamente precedente a quello qui rivendicato), in ragione del fatto che l'efficacia di giudicato nei rapporti di durata va riferita alla valutazione ed alla decisione degli elementi costitutivi del diritto fatto valere, destinati a permanere nel tempo, a realtà fattuale e giuridica immutata; nel caso di specie, ad avviso della Corte territoriale, tali condizioni di efficacia del giudicato esterno non sono presenti in ragione del fatto che la sentenza 24745/2006, pur basandosi il calcolo dell'indennità di mobilità sull'importo della retribuzione in godimento nei tre mesi precedenti il collocamento in mobilità, non ha effettuato tale accertamento in alcun punto ma ha riconosciuto il diritto sulla base dell'accertamento della natura degli emolumenti indicati e sulla loro rilevanza ai fini del calcolo della misura dell'indennità di mobilità, senza accertare il quantum delle retribuzioni percepite in nessun punto della sentenza; è evidente che il contenuto della sentenza n. 23745/2006, il cui contenuto è stato riprodotto dalla sentenza impugnata e dal ricorso per cassazione, è dato incontroverso, così come la circostanza che la stessa fosse passata in giudicato.

chiarito, va disatteso il rilievo di inammissibilità sollevato dall'Istituto controricorrente in ragione del fatto che la sentenza di ன si invoca l'applicazione ai fini dell'art. 324 c.p.c., non è stata indicata specificamente nell'elenco dei documenti allegati al ricorso ex art. 366 c.p.c., comma 1 n 6 in quanto tale produzione non è indispensabile al fine di consentire alla Corte di cassazione di esaminare il motivo proposto, posto che tale motivo, pacifici contenuto e definitività della sentenza n. 23745/2006, attacca la sentenza impugnata per la errata interpretazione della regola di operatività posta dall'art. 324 c.p.c. in particolare, la Corte territoriale ha ritenuto che un nuovo accertamento sui presupposti di fatto del diritto al pagamento delle differenze sul trattamento di mobilità (e cioè sul quantum delle retribuzioni percepite durante i tre mesi antecedenti il collocamento in mobilità) non fosse precluso, nonostante tale presupposto avesse costituito anche la necessaria premessa logica e giuridica del definitivo accertamento del diritto e della condanna al pagamento delle differenze relativamente al periodo gennaio maggio 2005, in quanto la citata sentenza n. 23745/2006 in nessun punto indica gli importi retributivi accertati; tale punto di vista dimentica, tuttavia, che l'indennità di mobilità di cui ha fruito il ricorrente, seppure corrisposta in ratei mensili, è prestazione unica e/come insegna costante giurisprudenza di questa S.C., qualora due giudizi tra le stesse parti facciano riferimento al medesimo rapporto giuridico ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto accertato e risolto, pur ove il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo e ciò riquarda anche i rapporti di durata (Cass. S.U. 16 giugno 2006, n. 13916; conf. Cass. 4 dicembre 2006, n. 25681; Cass. 22 aprile 2009, n. 9312), come quello dedotto nell'odierna controversia.

Sempre in virtù di antica e costante giurisprudenza, in ordine ai rapporti giuridici di durata e alle obbligazioni periodiche che ne costituiscono il contenuto (come nel caso di specie), sui quali il giudice pronuncia con accertamento su una fattispecie attuale, ma con conseguenze destinate ad esplicarsi anche in futuro, l'autorità del giudicato impedisce il riesame e la deduzione di questioni tendenti ad una nuova decisione di quelle già risolte con provvedimento definitivo;

pertanto, quest'ultimo produce effetti anche nel tempo successivo alla propria emanazione, con l'unico limite di fatti nuovi che modifichino il contenuto materiale del rapporto o il relativo regolamento pattizio (cfr. Cass. 16 agosto 2004, n. 15931; Cass. n. 19426/2003; Cass. n. 16959/2003; Cass. n. 3230/2001; Cass. n. 15178/2000; Cass. n. 9548/1997); nel caso di specie non solo non vi è alcun fatto nuovo che abbia modificato il contenuto materiale del rapporto ma neanche ciò sarebbe potuto accadere, giacchè l'importo delle retribuzioni rilevanti, che forma oggetto essenziale dell'accertamento del corrispondente importo del trattamento di mobilità, è quello dei tre mesi antecedenti la data di collocamento in mobilità e tale dato storico non può certo mutare nel futuro; neppure rileva il criterio di accertamento di tali importi utilizzato dal giudice della sentenza passata in giudicato; la sentenza impugnata non si è attenuta al suddetto principio affermando che la sentenza intervenuta tra le parti e passata in giudicato non producesse effetti sulla pretesa oggetto del presente giudizio, per cui, accolto il primo motivo di ricorso, la sentenza va cassata con rinvio, restando assorbiti gli altri motivi.

Il giudice del rinvio, che si designa nella Corte d'appello di Napoli in diversa composizione, provvederà anche a regolare le spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata quanto al motivo accolto e rinvia alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione cui demanda la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

COORDINATORE Redazionale: Giulio SPINA

Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:

Jacopo Maria Abruzzo (Cosenza), Danilo Aloe (Cosenza), Arcangelo Giuseppe Annunziata (Bari), Valentino Aventaggiato (Lecce), Paolo Baiocchetti (l'Aquila), Elena Bassoli (Genova), Eleonora Beniri (Bolzano), Miriana Bosco (Bari), Massimo Brunialti (Bari), Elena Bruno (Napoli), Triestina Bruno (Cosenza), Emma Cappuccio (Napoli), Flavio Cassandro (Roma), Alessandra Carafa (L'Aquila), Silvia Cardarelli (Ayazzano), Carmen Carlucci (Taranto), Laura Carosio (Genova), Giovanni M. Casamento (Roma), Gianluca Cascella (Napoli), Giovanni Cicchitelli (Cosenza), Giulia Civiero (Treviso), Francesca Colelli (Roma), Valeria Conti (Bergamo), Cristina Contuzzi (Matera), Raffaella Corona (Roma), Mariantonietta Crocitto (Bari), Paolo F. Cuzzola (Reggio Calabria), Giovanni D'Ambrosio (Napoli), Ines De Caria (Vibo Valentia), Francesco De Leo (Lecce), Maria De Pasquale (Catanzaro), Anna Del Giudice (Roma), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (Bari), Domenico De Rito (Roma), Gidvanni De Sanctis (L'Aquila), Silvia Di Iorio (Pescara), Ilaria Di Punzio (Viterbo), Anna Di Stefano (Reggio Calabria), Pietro Elia (Lecce), Eremita Anna Rosa (Lecce), Chiara Fabiani (Milano), Addy Ferro (Roma), Bruno Fiampella (Reggio Calabria), Anna Fittante (Roma), Silvia Foiadelli (Bergamo), Michele Filippelli (Cosenza), Elisa Chizz (Verona), Tiziana Giudice (Catania), Valentina Guzzabocca (Monza), Maria Elena Iafolla (Genova), Daphne Isanelli (Vibo Valentia), Daniele Imbò (Lecce), Francesca Locatelli (Bergamo), Gianluca Ludovic (Ret), Salvatore Magra (Catania), Chiara Medinelli (Genova), Paolo M. Storani (Macerata), Maximilian Mairov (Milano), Damiano Marinelli (Perugia), Giuseppe Marino (Milano), Rossella Marzullo (Cosenza), Stefano Mazzotta (Roma), Marco Mecacci (Firenze), Alessandra Mei (Roma), Giovanni Porcelli (Bologna), Carmen Posillipo (Caserta), Manuela Riandii (Avezzano), Antonio Romano (Matera), Paolo Russo (Firenze), Elena Salemi (Siracusa), Diana Salonia (Siracusa), Rosangela Santosuosso (Alessandria), Jacopo Savi (Milano), Pierpaolo Schiattore (Lecce), M

SEGRETERIA del Comitato Scientifico: Valeria VASAPOLLO

Distribuzione commerciale: Edizioni DuePuntoZero

